



18.

VI° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 26 DEL 25.10.1991

1. La VI° Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 25/10/1991 i
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale D.D.L.
3 Cooperazione della Regione Puglia con i paesi in via di sviluppo "

2. Dopo ampia discussione, la VI° Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce
parte integrante della presente decisione con emendamenti all'articolato
approvati dalla Commissione

3. La VI° Commissione, altresì esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLE: SABATO, STRAZZERI, FITTO, TARQUINIO, CONVERTINO.

CONTRARIO : _____

ASTENUTO ; _____

5. La VI° Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:

STRAZZERI

REGIONE PUGLIA 2.

Sig. Presidente, colleghi consiglieri,

La VI Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25/10/91 ha esaminato il D.d.L. "Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di Sviluppo".

La legge n. 49/87 "Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di Sviluppo, recependo gli orientamenti di vasti settori dell'opinione pubblica, favorevole ad un più incisivo coinvolgimento di tutte le istanze istituzionali del paese, ha assegnato per la prima volta un ruolo di rilievo alle Regioni consentendo loro di rendere disponibile, per i P.V.S., il vasto patrimonio di competenze e professionalità accumulato nel campo del coordinamento e della programmazione degli interventi.

Per utilizzare al momento tale possibilità, nell'interesse reciproco e paritario tra paesi con differenti modelli culturali e di sviluppo, l'art. 2 della legge 49/87 attribuisce agli Enti Locali, la facoltà di avanzare proposte alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, del Ministero degli Affari Esteri, stipulando a tal fine apposite convenzioni.

L'art. 2 della citata legge 49/87 stabilisce, infatti, che Regioni, Province Autonome, Enti Locali possono divenire soggetti propositivi nei confronti della Direzione della Cooperazione allo Sviluppo del MAE nell'ambito dei programmi di cooperazione previsti dalle politiche governative.

I settori di intervento individuati dal MAE sono i seguenti:

- a) Elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e relative iniziative di

REGIONE PUGLIA

carattere finanziario connesse al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della L. 49/87;

- b) formazione professionale e promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo, in Italia ed, inoltre, formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- c) attuazione di interventi specificatamente volti al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia;
- d) promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo in ambito scolastico ed, inoltre, iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di Sviluppo.

Il ruolo di coordinamento delle Regioni nell'ambito del sistema delle autonomie sub-regionali è stato, come è noto, ulteriormente rafforzato in termini esclusivi nella delibera del CICS n.12 del marzo 1989.

In tale delibera dal titolo "Linee di indirizzo per lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte della Regione, delle Province Autonome e degli Enti Locali" il campo di attività delle Regioni veniva ulteriormente specificato in tre direzioni:

1. Attività sul territorio regionale sul piano formativo, informativo, dell'educazione allo sviluppo. Supporto alle O.N.G. Coordinamento delle attività di cooperazione a livello regionale.
2. Programmi di interventi nei P.V.S. con specificazione delle tipologie di intervento, le modalità di esercizio delle facoltà

REGIONE PUGLIA

4.

propositive, delle procedure di affidamento alle Regioni e agli Enti Locali di progetti di Sviluppo.

3. Strutture ed organi di coordinamento e collegamento con la Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del MAE attraverso l'affidamento dell'esercizio delle funzioni previsti dalla legge 49/87 ad uffici esistenti o ad uffici appositamente costituiti onde assicurare, come richiesto nella citata delibera del CICS "il collegamento con la Direzione Generale attraverso un unico interlocutore" a livello regionale.

Sulla base, pertanto, di quanto disposto dalla legge 49/87 e dalla delibera n.12/89 del CICS la VI Commissione Consiliare ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al disegno di legge presentato dalla G.R. e di cui si delineano in rapida sequenza i contenuti salienti.

Nell'articolo 1 si specifica che la finalità della legge ha le sue ragioni d'essere, oltre che nell'aiuto ai paesi in via di sviluppo, nel processo di solidarietà culturale tra i popoli che si intende avviare quale premessa di pace stabile e duratura.

Nell'articolo 2 sono stati individuati i quattro obiettivi della legge: i primi tre:

- a) Informazione-formazione-sostegno alle O.N.G. come processo integrato di azioni finalizzate alla costruzione delle condizioni di una società multi-etniche e multi-razziale in una regione come la Puglia interessata da consistenti processi di immigrazione extracomunitaria;
ed il quarto:
- b) individuazione, in conformità con la richiamata delibera del

REGIONE PUGLIA

5.

CICS dei settori nei quali le Regioni, sulla base delle loro competenze istituzionali, possono, nel loro territorio, mobilitare, coordinare, aggregare risorse finalizzate all'aiuto dei P.V.S., e cioè: sanità, agricoltura, agro-industria, artigianato, trasporti urbani, servizi municipalizzati, pianificazione territoriale, infrastrutture di base.

L'articolo 3 definisce, in corrispondenza di ciascun obiettivo le rispettive finalità nell'ambito dei programmi di aiuto stabilite dal MAE.

L'articolo 4 prevede che all'inizio di ciascun esercizio finanziario la G.R. approva una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente ad un nuovo programma di attività.

L'articolo 5 stabilisce le modalità degli interventi prevedendo la possibilità che la Regione possa intervenire direttamente attraverso i propri uffici coinvolgendo tutte le professionalità e le competenze utilizzabili nelle strutture regionali.

L'articolo 6 istituisce la commissione tecnica per la cooperazione con compiti consultivi.

L'articolo 7 prevede la istituzione delle strutture cui affidare i compiti previsti dalla presente legge.

Sulla base di quanto sopra esposto la VI Commissione Consiliare propone al Consiglio Regionale all'unanimità l'approvazione della presente Legge.

IL RELATORE

prof. Marcello STRAZZERI



Consiglio Regionale della Puglia
6^a Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

DDL presentato dalla Giunta Reg.le

ART.1 FINALITA'

La Regione Puglia sostiene la cultura della solidarietà e della pace fra i popoli.

A tal fine promuove e coordina la partecipazione della comunità pugliese alle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) anche secondo quanto disposto dalla legge 16 febbraio 1987, n.49 e con le modalità previste nella presente legge.

ART.2 OBIETTIVI

La Regione Puglia per le finalità di cui al precedente art.1 persegue i seguenti obiettivi:

- a) educazione ai temi della cooperazione con i P.V.S.
- b) formazione degli operatori della cooperazione con i P.V.S.
- c) sostegno alle organizzazioni non governative (O.N.G.) regionali
- d) promozione coordinamento ed attuazione degli interventi nei P.V.S.

ART. 3 ATTIVITA'

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2 la Regione Puglia svolge le seguenti attività:

- a) (obiettivo educazione)
 - a.1-promuovere e coordinare iniziative finalizzate alla conoscenza da parte della popolazione pugliese delle culture proprie dei gruppi di immigrati extracomunitari mediante forme idonee di informazione
 - a.2-promuovere e sostenere la diffusione nella scuola di ogni ordine e grado della conoscenza delle pro-

6.

Proposta

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1

IDEM

ART.2

IDEM

ART.3

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

6^a Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

2° 7.

blematiche connesse alla integrazione multietnica e multiculturale dei temi della cooperazione internazionale, delle relative esperienze condotte nei paesi in via di sviluppo;

a.3-promuovere coordinare e sostenere incontri ed in particolare attività di scambi giovanili, tra la popolazione pugliese e le popolazioni dei P.V.S.; IDEM

a.4-favorire il mantenimento della identità culturale propria dei gruppi di immigrati dai P.V.S., nel rispetto del disposto dell'art.4 della legge regionale 29/90; IDEM

a.5-coordinare e sostenere forme di integrazione fra i soggetti istituzionali della ricerca ed i soggetti operatori di cooperazione; IDEM

a.6-organizzare ed attuare d'intesa con l'Assessorato al Lavoro una conferenza regionale biennale al fine di promuovere la partecipazione alle attività di cooperazione con i P.V.S. dei soggetti regionali pubblici e privati idonei a svolgere tali attività; IDEM

a.7-organizzare e sostenere, d'intesa con l'Assessorato al Lavoro, una mostra itinerante sulle esperienze estere ed italiane condotte nel campo della cooperazione con i P.V.S.; IDEM

b) (obiettivo formazione) IDEM

b.1-promuovere e coordinare attività di formazione, definite all'interno di progetti di intervento nei P.V.S., e rivolte:

- a cittadini italiani da impegnare in attività di cooperazione con i P.V.S.;
- a cittadini dei P.V.S., ai fini di un loro reinserimento nei quadri



Consiglio Regionale della Puglia
6ª Commissione Consiliare Permanente
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

8

3°

dei Paesi d'origine, anche con compiti di formatori, nel rispetto del disposto dell'art.6 comma 2 della legge regionale 29.90.

- 6) (obiettivo sostegno alle Organizzazioni non governative O.G.N.) IDEM
- c.1- promuovere e sostenere le iniziative delle O.N.G. regionali idonee ai sensi dell'art.28 della L.49/87;
- c.2 - favorire la costituzione di nuove O.N.G. regionali; IDEM
- c.3-favorire la collaborazione delle O.N.G. regionali e delle associazioni di volontariato con altri soggetti regionali operatori di cooperazione; IDEM
- d) (obiettivo: promozione, coordinamento ed attuazione degli interventi nei P.V.S.) IDEM
- d.1-realizzare scambio sistematico di informazioni fra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) ed i soggetti regionali idonei alla cooperazione con i P.V.S., anche mediante partecipazione ad attività condotte da altre regioni; IDEM
- d.2-fornire supporto organizzativo ad attività di cooperazione promosse dalla D.G.C.S.; IDEM
- d.3-svolgere e promuovere attività di studio, di progettazione, di fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi; IDEM
- d.5-attuare iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2. IDEM



ART.4 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Entro il mese di maggio di ciascun anno, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica per la Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo, di cui al successivo art.6, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente ed un programma delle attività di cooperazione con i P.V.S.

Il programma, che viene trasmesso alla D.G.C.S., individua obiettivi ed attività anche pluriennali, definendone le priorità ed i singoli progetti

ART.5 MODALITA' DEGLI INTERVENTI

Le attività di cui al precedente art.3 sono attuate mediante progetti individuati all'interno dei programmi di cui al precedente art.4

Tali progetti che possono essere definiti su iniziativa regionale e/o interregionale, su proposta di enti locali regionali, di O.N.G. regionali, di forze economiche sociali o culturali regionali, ovvero su richiesta della D.G.C.S. sono attuati anche sulla base di una convenzione da stipilare tra la Regione e D.G.C.S. ai sensi del comma 5, art.2 L.49/87/

La Giunta Regionale provvede alla attuazione di tali progetti:

- a) direttamente, attraverso i propri uffici;
- b) mediante affidamento anche parziale ad enti locali, O.N.G., associazioni

Art. 4

Il programma delle attività di cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente, è approvato dal Consiglio Reg.le entro il mese di maggio di ciascun anno, sentito il parere della Commissione Consiliare Competente

IDEM

ART. 5

IDEM

IDEM

IDEM



di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti privati, con il supporto tecnico-scientifico di istituti universitari ed istituti di ricerca aventi sede nella regione.

IDEM

ART.6 COMMISSIONE TECNICA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 6

1- E' istituita la Commissione tecnica per la Cooperazione con i P.V.S. (Commissione) con funzioni consultive in ordine alle attività previste nella presente legge

IDEM

2- La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è convocata e presieduta dall'Assessore competente.

IDEM

3-La Commissione è composta - oltre che dal Presidente - dai:

3-La Commissione è composta - oltre che dal Presidente - dai:

- a) due componenti espressi dalle O.N.G. ritenute idonee dal Ministero Affari Esteri ai sensi della L.49/87 ed aventi sede legale ed operante nella Regione Puglia;
- b) un componente espresso da ciascuno dei seguenti soggetti:
 - 1) le Organizzazioni sindacali;
 - 2) le Associazioni agricole;
 - 3) le Associazioni degli industriali
 - 4) le Associazioni artigiane;
 - 5) le Associazioni dei commercianti
- c) un componente delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, individuati dalla Consulta regionale della immigrazione, di cui alla legge regionale 29/90;
- d) due esperti di comprovata qualificazione scientifica e/o accademica, in possesso di documentata esperienza in

- a) due componenti espressi dalle O.N.G. ritenute idonee dal Ministero Affari Esteri ai sensi della L.49.87 ed aventi sede legale ed operante nella Regione Puglia;
- b) un componente espresso da ciascuno dei seguenti soggetti:
 - 1) le Associazioni agricole;
 - 2) le Associazioni degli industriali;
 - 3) le Associazioni artigiane;
 - 4) le Associazioni dei commercianti;
 - 5) le Associazioni cooperative
- c) un componente designato da ciascuna delle tre OO.SS. più rappresentative
- d) due rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative più rappresentative;



- materia di cooperazione nei P.V.S.;
- e) il Coordinatore del Settore Programmazione;
- f) il Dirigente responsabile dell'ufficio Cooperazione P.V.S.
- 4- La Commissione è integrata di volta in volta, in relazione ai temi dell'ordine del giorno, dai Coordinatori degli Assessorati interessati.
- 5- Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, soggetti con comprovata esperienza sugli specifici temi in discussione
- 6- La Commissione esprime i propri pareri entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
- 7- La funzione di Segretario della Commissione è affidata ad un dipendente del Settore Programmazione.
- e) un componente delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, individuati dalla Consulta regionale della immigrazione, di cui alla legge regionale 29/90;
- f) il Coordinatore del Settore Programmazione
- g) il Dirigente Responsabile dell'ufficio Cooperazione P.V.S.;
- IDEM
- IDEM
- 6- La Commissione esprime i propri pareri entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorso tale termine la Giunta Regionale assume le proprie determinazioni.
- IDEM

ART.7 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'

Con legge regionale di riordino degli uffici si provvede alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l'espletamento delle funzioni ri-venienti dalla presente legge.

ART.8 DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Per le finalità di cui ai precedenti artt.2, 3 e 4 si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali, disposte ai sensi dell'art.2 della L.49/87.

La Regione può anche avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra parte, anche internazionale, nonché di contributi e finanziamenti pubblici e

ART. 7

IDEM

ART. 8

IDEM

IDEM



privati da introitare sul capitolo.....

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IDEM

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IDEM

ART.9 NORMA TRANSITORIA

Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli uffici di cui all'art.7 della presente legge la Giunta Regionale costituirà la struttura organizzativa necessaria all'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge presso l'Assessorato alla Programmazione.